Ente Acque della Sardegna Ente Abbas de Sardigna



Il Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio

Determinazione n° 44 del 06/02/2019

Oggetto:

Progettazione ed esecuzione dei lavori denominati "Schema idrico del Flumineddu per l'alimentazione irrigua della Marmilla - Opere di adduzione ed attrezzamento irriguo della Bassa Marmilla alimentato dallo schema idrico Flumineddu – Tirso - Flumendosa".

Risoluzione del contratto rogito notaio Casti rep. n. 12057 del 26.1.2010, reg. a Sanluri al n. 234 il 26.1.2010, con il Consorzio stabile Aedars Scarl.

RUP. Ing. Antonio Cucca

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 34/3 del 03.07.2018 avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione dell'Amministratore Unico dell'Enas n. 23 del 07 giugno 2018 concernente l'approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 e Bilancio di Previsione di cassa 2018

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 25/bis del 26/04/2018 con la quale sono state attribuite, ai sensi dell'art. 28, comma 4 bis e seguenti, della I.r. n. 31/98, le funzioni di direzione del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio alla dott.ssa Silvia Gaspa a decorrere dal 01.05.2018;

PREMESSO CHE:

- con convenzione LL.PP. RAS / ENAS in data 23.12.2008 l'Ente Acque della Sardegna è stato incaricato dell'attuazione dell'intervento in oggetto;
- con Determinazione del Direttore del Servizio Infrastrutture LL.PP. RAS prot. 28743 rep. 2096 del 10.07.2009 è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione dell'intervento;
- con contratto d'appalto rogito Notaio Casti rep. n. 12057 racc. n. 3131 del 26.01.2010 è stato affidato dall'ENAS l'appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori al

- Consorzio Stabile AEDARS s.c.a.r.l. con sede amministrativa a Roma in Via Alessandria, 112 00198, previa positiva conclusione della procedura di verifica dell'offerta risultata anomala;
- con atto aggiuntivo al contratto rep. n. 590 del 21.07.2011 è stato prorogato il termine di ultimazione delle attività di progettazione esecutiva;
- il progetto esecutivo predisposto dall'appaltatore, con il nuovo quadro economico, è stato approvato con DDSIN LL.PP. RAS n. 7969 rep. n. 385 del 28.02.2013;
- in data 26.07.2013, registrato a Cagliari il 31.07.2013 al n. 4717, rep. n. 16430 raccolta n. 6037, è stato stipulato l'atto aggiuntivo al contratto, che ha elevato l'importo contrattuale a €17.536.951,45 (inclusi oneri della sicurezza), a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo,;
- con DDSPC n. 299 del 16.03.2017 è stato adottato il nuovo quadro economico dell'intervento, poi approvato con Determinazione del D.S.O.I. LL.PP. R.A.S. n. 13759 rep. n.337 del 31.03.2017;
- in data 13.04.2017 è stato stipulato l'atto aggiuntivo al contratto rep. n. 23251 racc. n. 9181, registrato a Cagliari il 14.04.2017 al n. 2692 serie 1T, di ratifica degli aggiornamenti/adeguamenti/modifiche al progetto esecutivo di cui alla DDSPC n. 403 del 07.04.2017, in esito al quale l'importo netto contrattuale risultava rideterminato in € 17.440.798,64 oltre IVA, di cui € 16.494.681,99 per lavori (procedure espropriative e protezione catodica comprese), € 79.312,50 per oneri di progettazione esecutiva, € 158.625,00 per oneri di capitolato ed € 708.179,15 per oneri di sicurezza;

VISTA la relazione prot. ENAS n. 2728 del 5.2.2019, con la quale il Responsabile unico del Procedimento dei lavori propone alla stazione appaltante ENAS di procedere, per il grave inadempimento contrattuale imputabile all'appaltatore a norma dell'art. 136 comma 5 e 6 del D.Lgs. n. 163/2006, alla risoluzione del contratto di appalto rep n. 12057 racc n. 3131 del 26.01.2010 e successive modifiche, stipulato con il Consorzio Stabile Aedars – S.c.a.r.l.

PRESO ATTO di quanto riportato nella relazione ed in particolare che:

- dalla consegna definitiva dei lavori in data 20.07.2017 sino al 04.12.2017, data di emissione del SAL n. 1, le attività di cantiere poste in essere dall'appaltatore sono state di entità trascurabile, tanto che gli importi contabilizzati nel SAL n. 1 sono principalmente relativi a sole forniture, il tutto con marcato ritardo rispetto al cronoprogramma dei lavori allegato al contratto nonché a quello presentato dall'appaltatore in sede di consegna dei lavori;
- con nota prot. ENAS n. 23705 del 02.11.2017 la D.L. ha richiesto all'appaltatore la trasmissione del programma aggiornato dei lavori, richiesta poi reiterata con note prot. ENAS n. 1006 del 15.01.2018 e n. 2343 del 01.02.2018;
- solo in data 09.03.2018 l'appaltatore ha trasmesso all'ENAS il programma esecutivo aggiornato dei lavori, che prevedeva il completamento di tutte le lavorazioni previste entro dicembre 2018, con esclusione delle lavorazioni relativi alla condotta adduttrice in CAP per le quali erano in corso gli approfondimenti connessi alla eventuale redazione di variante in corso d'opera;
- dopo l'emissione del SAL n. 1 e per tutto l'anno 2018, la realizzazione delle opere previste è
 avanzata in maniera pressoché insignificante, a ritmo discontinuo e nettamente inferiore
 rispetto alle previsioni sia del cronoprogramma dei lavori allegato al contratto, sia di quello
 presentato dall'appaltatore in sede di consegna dei lavori, sia di quello aggiornato presentato

- nel marzo 2018, tanto da non consentire l'emissione di un ulteriore SAL (importo minimo contrattualmente previsto pari ad € 500.000,00);
- fino a metà maggio 2018 è risultata presente in cantiere solo la consorziata esecutrice Termomeccanica Energia S.r.l., ammessa come socio al 65%, a cui il collegio dei liquidatori del Consorzio, nella Deliberazione del 13 giugno 2018, ha revocato l'assegnazione dei lavori per aver realizzato "opere assolutamente insignificanti per quantità e tipologia di lavorazione rispetto a quanto dalla stessa programmato";
- l'altra ditta consorziata presente è la M.C.F. Lavori S.r.I., ammessa come socio al 35%, come emerso dalle verifiche effettuate presso gli Istituti Assicurativi e come peraltro apertamente dichiarato dalla stessa nella copiosa corrispondenza intercorsa col CSE, sino ai primi di luglio 2018 non aveva a libro paga un solo operaio nella propria struttura d'Impresa e che questa è attualmente costituita da un capo cantiere e da un operatore di mezzo meccanico.
- la consorziata INFRASTRUTTURE s.r.l., assegnataria della quota lavori revocata alla Termomeccanica Energia s.r.l. con Deliberazione del collegio dei liquidatori del Consorzio del 13 giugno 2018, ha perfezionato la consegna dei documenti concernenti la sicurezza solo in data 13.9.2018. Questa consorziata INFRASTRUTTURE S.r.l., autorizzata all'ingresso in cantiere sin dal 8 ottobre u.s., ha effettivamente iniziato le attività di cantiere (che consistono in lavorazioni di scavo e posa in opera di tubazioni in PRFV DN 600, fornite a dicembre 2017) dal 01.12.2018:
- l'Impresa non ha mai adempiuto a quanto disposto dai citati Ordini di Servizio configurando così un inadempimento gravemente pregiudizievole per la realizzazione dei lavori nei modi e/o nei tempi previsti dalle norme contrattuali;
- i ritardi dell'Impresa non trovano giustificazione nei tardivi e pretestuosi "Atti stragiudiziali di diffida e messa in mora" trasmessi all'ENAS il primo datato 22.09.2018, riguardante la perizia di variante, ed il secondo datato 14.12.2018, vertente essenzialmente su presunte modifiche dello stato dei luoghi e dei terreni interessati dai lavori rispetto alla stato dell'essere al momento della realizzazione della progettazione.
- il comportamento omissivo dell'impresa configura la fattispecie di un "grave inadempimento contrattuale in quanto l'esecuzione dei lavori è in forte ritardo per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma" ai sensi all'art. 136 comma 4 D.Lgs. n. 163/2006.
- non è pervenuta alcuna controdeduzione nel termine di dodici giorni dal ricevimento della comunicazione di contestazione degli addebiti del direttore dei lavori. Tale atteggiamento veniva giustificato dall'Impresa con nota prot. n.AG36/15/0025/2019 inoltrata il 11/01/2019;
- la Direzione dei lavori convocava l'Appaltatrice il 15.01.2019 presso gli uffici di cantiere. In tale circostanza si aveva ulteriore verifica dell'assenza di volontà da parte dell'Impresa di ottemperare alle disposizioni contenute nell'Ordine di Servizio n.4 della Direzione dei Lavori, la quale redigeva processo verbale in contradditorio con l'Impresa. In tale verbale, l'ing. Piermattei, in qualità di direttore tecnico del Consorzio Stabile Aedars, dichiarava che l'Impresa aveva risposto all'Ordine di Servizio n.4 con la nota succitata.
- i contenuti presenti nella nota prot.n.AG36/15/0025/2019 inoltrata in data 11.01.2019 si ritengono pretestuosi e manifestatamente infondati in fatto ed in diritto.
- è risultato vano ogni tentativo esperito dalla Direzione dei Lavori e dal sottoscritto R.U.P. affinché l'Impresa ottemperasse ai propri obblighi contrattuali.
- ai sensi del comma 4 dell'art. 117 "Penali" del D.P.R. n. 554/1999 "Il direttore dei lavori ha riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi

nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore all'importo previsto al comma 3" complessivamente non superiore al 10 per cento "il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'art 119", rubricato "Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo".

• il negligente comportamento dell'Impresa fin qui tenuto è tale da compromettere la buona riuscita dei lavori e la loro realizzazione entro i termini contrattuali, come rappresentato anche nell'Ordine di Servizio n. 4 alla cui data è stata raggiunta una penale nell'ordine del 19,7% dell'importo di contratto.

VISTI:

- il processo verbale del 15.1.2019 compilato, ai sensi dell'art. 136 comma 5 del Decr. Lgs 163/2006, dal direttore dei lavori e trasmesso al RUP;
- la nota ENAS prot. 1157 del 15.1.2019 con la quale l'Ente ha comunicato all'operatore economico l'avvio del procedimento di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 135, comma 6, del D.Lgs. n. 163/06, del contratto rep. n. 12057, racc. 5514, stipulato il 29.01.2010 reg. a Sanluri al n. 234 il 26.1.2010, con effetto alla scadenza del termine di cui all'art. 2, comma 2, della L. n. 241/90.

PRESO ATTO che il termine di cui sopra è scaduto e che nella corrispondenza intercorsa con il Consorzio e in particolare nella nota del 1.2.2019 prot. AG36/15/00109/2019, quest'ultimo ha reiterato la propria posizione dichiarando il contratto <<....risolto dallo Scrivente Consorzio, per Vostro esclusivo e grave inadempimento....>, posizione tuttavia contestata nella relazione del RUP citata.

CONSIDERATO, per quanto sopra riportato, che sussistono le condizioni di cui all'art. 136, commi 5 e 6 del Decr. Lgs 163/2006

DETERMINA

- la risoluzione, ai sensi dell'art. 136, commi 5 e 6, del Decr.Lgs 163/2006, del contratto d'appalto rogito Casti rep. n. 12057 del 26.1.2010, reg. a Sanluri al n. 234 il 26.1.2010, con il Consorzio stabile Aedars Scarl;
- l'avvio della procedura per l'escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione del contratto rilasciata mediante polizza fidejussoria dalla Ina Assicurazioni n. 34000026207 in data 10.12.2009, ora Generali Italia Spa, n. 766661222;
- di porre in atto verso il consorzio stabile tutte le azioni previste dal Codice dei Contratti ai fini della tutela dell'Ente.

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio

Silvia Gaspa

Copia Conforme per uso amministrativo	
Data,	
	Il Funzionario